

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

RICORSO

Nell'interesse del sig. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Tomassetti (c.f. TMSDNC66R20H501L), Michele Guzzo (c.f. GZZMHL71T13H501H) e Claudio Tuveri (c.f. TVRCLD82M12B354P) per delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso i loro indirizzi Pec: *domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org*; *micheleguzzo@ordineavvocatiroma.org*; *claudiotuveri@ordineavvocatiroma.org*; e, comunque, presso il loro studio in Roma, alla Via G.G. Belli n.27, al seguente numero di fax 06/99448909;

- *ricorrente* -

contro

- *ROMA CAPITALE*, in persona del Sindaco *pro tempore*;

- *amministrazione resistente* -

e nei confronti

- *FORMEZ PA*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la Sig.ra [REDACTED] *ED ALTRI*

- *controinteressati* -

per ottenere **l'annullamento**, previa adozione delle misure cautelari più idonee a garantire gli effetti interinali del presente ricorso:

i) della **nota prot. n.GB/1900 del 10.1.2024** della Commissione esaminatrice di Roma Capitale, ricevuta in pari data, con la quale è stata rigettata l'istanza di differimento della prova di efficienza fisica del dott. [REDACTED] relativamente alla

procedura concorsuale indetta per il conferimento, a tempo pieno ed indeterminato, di n.800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale;

ii) della **determinazione dirigenziale n.GB/10782 del 13.2.2024, allegati A – B e C**, pubblicata all'Albo Pretorio in data 14.2.2024, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del predetto concorso, nella parte in cui non ha previsto l'inserimento con riserva del dott. [REDACTED] tra i candidati idonei aventi diritto, finendo così per escluderlo;

iii) ove occorrer possa del Bando di concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n.800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale, indetto con determinazione dirigenziale n.742/2023, nella parte in cui non prevede l'ammissione con riserva dei candidati nella graduatoria di merito nel caso di impedimento sopravvenuto allo svolgimento della prova di efficienza fisica;

iv) nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto.

FATTO

1.- Con **determinazione dirigenziale n.742/2023**, pubblicata sull'Albo Pretorio in data 28.4.2023, Roma Capitale ha indetto **una procedura concorsuale per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale - Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza (Codice Concorso RC/IPL)**, suddivisa rispettivamente nelle seguenti prove: una prova preselettiva eventuale, una prova scritta, una prova di efficienza fisica ed una prova orale.

1.1.- Il dott. [REDACTED] presentava tempestivamente la propria candidatura alla procedura concorsuale in parola.

1.2.- Il ricorrente, previo positivo superamento della prova preselettiva e della prova scritta, veniva ammesso a sostenere la prova di efficienza fisica.

1.3.- In data 23.8.2023 veniva pubblicato il calendario per la prova di efficienza fisica ed il **ricorrente veniva convocato per il giorno 3.10.2023.**

1.4.- Con **nota pec del 10.9.2023**, il dott. [REDACTED] chiedeva alla Commissione esaminatrice un differimento della data di convocazione prevista per la prova di efficienza fisica, **per causa a lui non imputabile**, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Con successiva nota pec del 25.9.2023, il dott. [REDACTED] **integrava la documentazione** [REDACTED]
[REDACTED]

1.5.- Pertanto **con nota prot. n.GB/81136 del 18.10.2023**, Roma Capitale comunicava al ricorrente che la Commissione esaminatrice aveva accolto l'istanza di differimento di cui sopra, ammettendo con riserva il dott. [REDACTED] alla successiva prova orale, subordinandone lo scioglimento all'esito della prova di efficienza fisica da sostenersi solo in caso di positivo superamento della prova orale.

1.6.- In data 18.10.2023, Roma Capitale provvedeva altresì alla pubblicazione del calendario per la prova orale, convocando il candidato per il giorno 28.11.2023.

Il dott. [REDACTED] superava positivamente anche tale fase di selezione conseguendo un punteggio complessivo di 53/60.

1.7.- Con successiva **comunicazione del 27.12.2023**, Roma Capitale rendeva nota la fissazione della data di sessione di recupero della prova di efficienza fisica, convocando (tra gli altri) anche il ricorrente **per il giorno 12.1.2024.**

1.8.- Con **nota pec del 7.1.2024**, il dott. [REDACTED] formulava istanza di differimento della data di convocazione prevista per la sessione di recupero della prova di efficienza fisica, tenuto conto che - [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

1.9.- Con la **nota prot. n.GB/1900 del 10.1.2024**, qui impugnata, la Commissione esaminatrice **rigettava** l'istanza di differimento sopraccitata, individuando la sessione di recupero del 12.1.2024 quale ultimo giorno utile per lo svolgimento delle prove di esame/idoneità previste dal bando di concorso.

1.10.- Per tali motivi, **con nota pec dell'11.1.2024**, l'odierno ricorrente **diffidava** l'Amministrazione Capitolina all'annullamento in autotutela della nota di rigetto del 10.1.2024, con conseguente differimento della data di convocazione per la sessione di recupero della prova di efficienza fisica.

1.11.- Tale istanza restava senza risposta e, **con determinazione dirigenziale prot. n.GB/10782 del 13.2.2024**, Roma Capitale provvedeva **all'approvazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale** per cui oggi è causa, con conseguente **esclusione del ricorrente** ovvero senza prevedere il suo inserimento con riserva in graduatoria tra i candidati idonei aventi diritto.

2.- Alla luce della sopraesposta ricostruzione in fatto degli illegittimi atti e comportamenti adottati da Roma Capitale nella procedura concorsuale che qui rileva, il dott. [REDACTED] si è visto costretto ad adire codesto Ecc.mo TAR al fine di veder tutelata la propria posizione giuridica soggettiva alla stregua dei seguenti

MOTIVI

- Violazione e/o falsa applicazione dell'art.6 del bando di concorso e del disciplinare tecnico per lo svolgimento della prova di efficienza fisica, pubblicato in data 6.9.2023. Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. Sintomi di sviamento del potere.

1.- Come evidenziato nella premessa in fatto del presente ricorso, Roma Capitale con determinazione dirigenziale n.742/2023, pubblicata in data 28.4.2023, ha indetto una procedura concorsuale per esami, per il conferimento a tempo pieno e

indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale.

Nello specifico, il bando di concorso era strutturato nelle seguenti prove di selezione:

- **prova preselettiva (art.5)**: nel caso di domande di partecipazione superiori a 10 volte il numero dei posti messi a concorso;
- **prova scritta (art.6)**: per il cui superamento è necessaria una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi);
- **prova di efficienza fisica (art.6)**: tesa a verificare il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- **prova orale (art.6)**: per il cui superamento è necessaria una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi);

1.1.- Per quanto qui d'interesse, l'**art.6** del bando di concorso prescriveva testualmente che: **"(...) L'esito della prova di efficienza fisica non dà luogo ad un punteggio ma esclusivamente ad un giudizio di idoneità/inidoneità e non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito (...)"**.

Difatti, **"la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione della prova scritta e della prova orale"** (cfr. art.7 del bando).

1.2.- Parimenti, il disciplinare sulle norme tecniche per lo svolgimento della **prova di efficienza fisica**, pubblicato sul sito istituzionale in data 6.9.2023, prescriveva testualmente che: **"(...) 2. OBIETTIVI (...) L'esito della prova di efficienza fisica non determina l'attribuzione di un punteggio ma dà luogo esclusivamente ad un giudizio di idoneità/inidoneità e non concorre alla formazione del punteggio complessivo nella graduatoria finale di merito (...)"** 4. **ACCESSO ALLA STRUTTURA, OPERAZIONI PRELIMINARI E AVVERTENZE AI CANDIDATI (...)** **Le Commissioni, al verificarsi di eventi eccezionali da valutare di volta in volta (...)** potranno disporre l'effettuazione/ripetizione di uno

o più esercizi fisici o la temporanea sospensione delle prove, anche eventualmente fissando una nuova data di convocazione (...)”.

1.3.- Alla luce delle disposizioni della *lex specialis* e del disciplinare tecnico sopracitati, appare evidente **l’illegittimità della nota prot. n.GB/1900 del 10.1.2024 della Commissione esaminatrice** (qui impugnata), con la quale è stata **rigettata la richiesta di differimento** della data di convocazione per la prova di efficienza fisica del dott. [REDACTED] tenuto conto che lo stesso si è trovato **impossibilitato allo svolgimento di attività fisica**, [REDACTED]

1.4.- All’illegittimità del diniego del differimento qui impugnato ha, poi, fatto seguito **la mancata immissione del ricorrente nella graduatoria definitiva di merito tra gli idonei aventi diritto**, di cui alla determinazione dirigenziale n.GB/10782 del 13.2.2024.

1.5.- Dunque, l’odierno ricorrente si è visto **definitivamente escluso dalla graduatoria finale di merito** per la copertura di n.800 posti di Istruttore di Polizia Locale, nonostante:

i) **il conseguimento di un punteggio complessivo di 53,00** ovvero di un punteggio tale che lo avrebbe visto collocato **tra le prime n.800 posizioni in graduatoria degli idonei vincitori**;

ii) la dimostrazione che [REDACTED] è da considerarsi **fattore sopravvenuto ed a lui non imputabile**, così come emerge [REDACTED] **attestante l’impossibilità**

iii) la pacifica circostanza che lo svolgimento differito della prova di efficienza fisica, rispetto alla sessione di recupero stabilita dalla Commissione esaminatrice per il giorno 12.1.2024, **avrebbe determinato esclusivamente un**

giudizio di idoneità/non idoneità del candidato, senza concorrere in alcun modo alla formazione del punteggio complessivo e, dunque, alla graduatoria finale di merito.

In altri termini, l'eventuale accoglimento dell'istanza di differimento formulata dal ricorrente e **l'immissione con riserva dello stesso tra gli idonei aventi diritto nella graduatoria finale di merito**, avrebbero consentito al dott. [REDACTED] di veder tutelata la propria posizione giuridica soggettiva, al pari degli altri candidati/e concorrenti che si sono viste impossibilitate allo svolgimento della prova di efficienza fisica in parola per motivi legati allo stato di gravidanza.

1.6.- La circostanza per cui al superamento della prova di efficienza fisica non consegue l'attribuzione di un punteggio, ma esclusivamente un giudizio di idoneità, **rende possibile il relativo differimento senza che tale rinvio comporti alcun pregiudizio alla *par condicio* degli altri concorrenti.**

Ciò che rileva è che il diritto al differimento delle prove concorsuali sia tale da consentire lo svolgimento effettivo delle stesse e, quindi, deve tener conto della risoluzione concreta dell'impedimento fisico presupposto.

Diversamente ragionando, il diritto al differimento in caso di sopravvenute esigenze fisiche motivate e giustificate riconosciuto dal bando in parola si ridurrebbe ad una mera facoltà apparente ed irrealistica, **dovento per assurdo la risoluzione degli impedimenti che hanno colpito i singoli candidati coincidere astrattamente con l'unica sessione di recupero stabilita dalla Commissione esaminatrice**, prescindendo dalla particolarità clinica del singolo caso in concreto.

1.7.- Il differimento della prova di efficienza fisica del ricorrente ad una data che tenga conto [REDACTED] previo inserimento del dott. [REDACTED] nella graduatoria finale tra gli idonei aventi diritto, **non avrebbe comunque determinato alcuna lesione della durata della procedura concorsuale, tenuto conto che la pubblicazione della graduatoria finale di merito rappresenta pur sempre il momento conclusivo della procedura concorsuale in parola**, ferma la natura ordinatoria dei termini procedurali.

Sul punto, sia consentito richiamare **la sentenza n.4544/2021 del Consiglio di Stato** con la quale è stato chiarito che: “(...) Per costante giurisprudenza, infatti, in mancanza di una espressa previsione contraria il decorso di un termine del procedimento non comporta la perdita in capo all'Amministrazione del potere di provvedere, per cui alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l'illegittimità dell'atto tardivo, salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge, trattandosi di una regola di comportamento e non di validità (Consiglio di Stato Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236; Sez. VI, 9 marzo 2018, n. 1519; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2018, n. 1061). (...) Sicché **l'Amministrazione avrebbe dovuto, comunque, riconvocare il ricorrente a sostenere le prove in data successiva (...) secondo le modalità organizzative ritenute dalla stessa Amministrazione più opportune, quali l'ammissione in ritardo rispetto agli altri partecipanti, ovvero l'eventuale ammissione ab initio in soprannumero o anche ex post, (...) in attesa della verifica in data successiva (...)** Non sussisteva la necessità di assicurare la contestualità delle prove, essendo quelle scritte di merito già state sostenute, ed essendo anche conclusa la relativa fase con l'approvazione della graduatoria. Neppure vi era una particolare esigenza di rispetto della par condicio tra i candidati, in quanto le prove di efficienza fisica e di idoneità fisica sono comunque svolte in forma individuale e sono tese all'accertamento della idoneità fisica del singolo, non ad una valutazione comparativa con gli altri candidati, trattandosi solo di un accertamento di idoneità. (...) Quanto alle esigenze organizzative dell'Amministrazione al rispetto dei tempi del procedimento che (...) **l'Amministrazione non ha indicato alcun elemento di fatto ai fini della verifica in concreto della impossibilità oggettiva e assoluta di procedere al rinvio (...)**”.

Ed ancora, quanto al diritto di rinvio delle prove concorsuali in caso di impedimento fisico tempestivamente comunicato e certificato, la giurisprudenza ha chiarito che: “(...) *se è vero che la presenza di uno stato febbrile, nell'impedire l'esercizio delle normali facoltà della persona, è una delle circostanze che*

legittima il rinvio di prove di esame cui debba essere sottoposto il soggetto che ne risulti affetto, è altresì vero che, al fine di non compromettere il regolare andamento della selezione, che comporta nei confronti di tutti i candidati lo svolgimento delle prove prefissate, ivi compreso l'esame orale, nelle date previste, e per consentire l'accertamento della eventuale sussistenza di una siffatta evenienza, di carattere eccezionale, in capo ad uno di essi, è onere dell'interessato far constare alla commissione d'esame, prima dello svolgimento della prova, l'impedimento a sostenerlo, mediante la produzione di apposita istanza, corredata da certificazione medica (...)" (cfr. TAR Roma sentenza n.8002/2011; TAR Perugia sentenza n.460/2013; TAR Venezia sentenza n.5961/2003).

1.8.- Ebbene nel caso di specie il dott. [REDACTED] prima con note pec del 10 e 25 settembre 2024 e, poi, con nota pec del 7 gennaio 2024, aveva **tempestivamente** informato Roma Capitale dell'impossibilità di svolgere le prove di efficienza fisica

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ciononostante, la Commissione esaminatrice di concorso ha rigettato l'istanza di differimento **senza alcuna logica e ragionevole motivazione**, individuando, invece, **nell'unica sessione di recupero del 12.1.2024** il termine ultimo per lo svolgimento della prova di efficienza fisica, **in chiara ed evidente violazione delle prescrizioni della *lex specialis* e delle norme tecniche adottate.**

1.9.- **Il riconoscimento del diritto al differimento delle prove concorsuali**, nel caso di sopravvenute esigenze fisiche impeditive e giustificate, deve tener conto **dei tempi di recupero effettivi di ciascun candidato interessato**, non potendo viceversa la Commissione esaminatrice individuare un'unica sessione di recupero quale *deadline* uniforme per tutti i candidati interessati da un evento impeditivo, soprattutto laddove quest'ultimo attenga alle condizioni fisiche di ciascuno.

E' del tutto impossibile, infatti, immaginare che il recupero delle condizioni fisiche dei candidati richiedenti il differimento della prova di efficienza fisica

venga a coincidere nella medesima ed unica data messa a disposizione dalla Commissione esaminatrice (nel caso di specie in quella del 12.1.2024).

Così facendo, il diritto al differimento delle prove concorsuali riconosciuto ai candidati dalla *lex specialis* si verrebbe a configurare quale vuota formula di stile.

Quanto all'esigenza che la data di differimento della prova concorsuale tenga conto dell'effettivo recupero fisico del soggetto istante, ferma la previsione di un termine di conclusione della procedura, codesto **Ecc.mo TAR del Lazio con sentenza n.7674/2020** ha chiarito che: *"(...) Il Collegio ritiene fondato il secondo motivo del ricorso, con cui parte ricorrente censura il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato, totalmente carente di qualsivoglia elemento certo e comprovato da cui possa desumersi l'impossibilità della convocazione del ricorrente per una data compatibile (...) con il recupero totale dall'intervento chirurgico subito a cui il ricorrente si è sottoposto (...) durante l'iter concorsuale. E' vero, infatti, che quanto al concorso in esame l'art. 2 del decreto del Capo della Polizia del 13.03.2019, lettera e) del punto 3, prevedeva il termine di conclusione dello stesso alla data del 6 agosto 2019, ma è anche vero come il ricorrente non avrebbe potuto sottoporsi alle prove nelle date indicate dall'amministrazione, contenute entro tale data, se non mettendo a rischio la propria salute e, in particolare, l'esito dell'intervento chirurgico al quale il predetto si era dovuto sottoporre (...). Da un lato, quindi, il motivo dell'istanza di differimento è ascrivibile ad evento di salute non imputabile al ricorrente; dall'altro, *l'amministrazione non ha addotto motivazioni organizzative invalicabili per impedire al ricorrente di sottoporsi alla prova in un arco temporale (...) non incompatibile con le esigenze di celerità del concorso. Ad analoga conclusione è del resto giunto anche il Consiglio di Stato, II, n.4043/2020 del 24 giugno 2020, con riferimento ad una fattispecie verificatasi nella procedura assunzionale del Corpo della Polizia Penitenziaria, secondo cui anche a fronte di una data ultima di conclusione del procedimento - nel caso specifico, fissato**

dalla legge n.356/2000 - “è parimenti vero che il perfezionamento delle procedure di assunzione, anche successivamente allo spirare di tale data, non incontra profili preclusivi laddove, come nel caso di specie, venga rappresentata alla precedente Amministrazione la presenza di cause temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità: dovendo, con ogni evidenza, intendersi rispettato il termine di che trattasi a fronte di istanza di ammissione alla selezione tempestivamente presentata (...)”.

1.10.- Una tutela effettiva e concreta della posizione giuridica dell’odierno ricorrente si sarebbe, invece, venuta a determinare nel caso in cui la Commissione esaminatrice avesse consentito **l’immissione in graduatoria del dott. [REDACTED] tra gli idonei aventi diritto, con differimento della prova di efficienza fisica ad un momento successivo coincidente con la risoluzione effettiva [REDACTED]**

Sul punto basti considerare che l’Amministrazione Comunale di Torino, nell’ambito di una procedura concorsuale sovrapponibile a quella per cui oggi è causa, ha prescritto testualmente che: *“(...) La/il candidata/o che lamenti una condizione fisica temporaneamente non idonea all’effettuazione delle prove di efficienza fisica alla data della convocazione, o le candidate che si trovino in stato di gravidanza, devono esibire idonea certificazione medica attestante la temporanea impossibilità allo svolgimento delle prove fisiche. La Commissione, sulla base della certificazione sanitaria presentata, potrà autorizzare il differimento dell’effettuazione delle prove ad altra data. La certificazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail: concorsi.risorseumane@comune.torino.it e dovrà pervenire prima della data di svolgimento della prova. **In tal caso le/i suddette/i candidate/i saranno ammesse/i con riserva alla prova orale e, in caso di superamento della stessa, saranno inserite/i nella graduatoria finale con il punteggio dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. L’assunzione in servizio di tali candidati rimarrà sospesa fino a che non verrà effettuata la prova di efficienza fisica e per***

un tempo massimo di 12 mesi dalla determinazione di approvazione della graduatoria finale, salvo ulteriori comprovati motivi che giustifichino l'impedimento a svolgere la prova entro il termine sopra indicato e comunque entro 30 giorni precedenti la scadenza della graduatoria (...)".

Ebbene, il diritto al differimento delle prove concorsuali non può prescindere dalla circostanza che la Commissione esaminatrice deve tener conto del momento effettivo e concreto di risoluzione della patologica fisica da cui è affetto il singolo candidato interessato.

1.11.- Pertanto, l'immissione con riserva del dott. [REDACTED] nella graduatoria finale di merito con differimento della prova di efficienza fisica ad una data successiva [REDACTED] avrebbe consentito allo stesso di vedersi collocato nella graduatoria di merito con conseguente possibilità dello stesso, nel caso di rilascio del giudizio di idoneità fisica, di vedersi assunto dell'Amministrazione Capitolina, tenuto conto altresì del conseguimento da parte dello stesso del punteggio complessivo di 53,00 ovvero di un punteggio idoneo alla sua collocazione in graduatoria tra gli idonei vincitori.

1.12.- Né si dica che l'individuazione di un'unica sessione di recupero da parte della Commissione esaminatrice risponda a superiori esigenze organizzative della procedura concorsuale in parola, tenuto conto che:

- il termine di conclusione della procedura concorsuale **ha natura ordinatoria e non perentoria** e comunque **la graduatoria è stata approvata e pubblicata in data 13.2.2024;**

- l'inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria finale di merito tra gli aventi diritto avrebbe, comunque, consentito a Roma Capitale di **concludere tempestivamente la procedura concorsuale in parola**, facendo però salva l'opportunità del dott. [REDACTED] di essere assunto presso l'Amministrazione Capitolina in seguito al rilascio del giudizio di idoneità fisica;

- **la prova di efficienza fisica, anche se differita, comporta il rilascio di un mero giudizio di idoneità** e non concorre all'attribuzione dei punteggi ed alla formazione della graduatoria definitiva di merito;

- **alcuna espressa motivazione organizzativa è stata adottata dalla Commissione esaminatrice** a sostegno del provvedimento di rigetto qui impugnato, a riprova della illogicità e contraddittorietà della decisione assunta;

- la Commissione esaminatrice ha, invece, deciso di inserire in graduatoria tra i candidati idonei aventi diritto le candidate che hanno giustificato l'impedimento allo svolgimento della prova di efficienza fisica il proprio stato di gravidanza, finendo così per determinare una evidente disparità di trattamento tra quest'ultime e l'odierno ricorrente.

2.- L'illegittimo operato della Commissione esaminatrice nella valutazione della candidatura del ricorrente rappresenta, altresì, una tipica ipotesi di azione amministrativa connotata da sintomi sviamento del potere dalla sua causa tipica *sub specie* di violazione del pubblico interesse a che le selezioni per l'accesso nella Pubblica Amministrazione avvengano nel rispetto della legge ed in maniera trasparente, al fine di individuare il candidato migliore.

Infatti, se la **causa tipica** di una procedura concorsuale è quella, ex art.97 Cost., di scegliere i candidati migliori, sono **evidenti i sintomi di sviamento**, da cui è inesorabilmente affetta la prova selettiva interna qui impugnata che, per tutte le ragioni sopra esposte, **non hanno portato alla selezione del candidato migliore** tra i quali scegliere i futuri istruttori di vigilanza di Roma Capitale.

Ciò rende palesi **i sintomi di sviamento degli atti impugnati dalla loro causa tipica.**

ISTANZA CAUTELARE EX ART.55 C.P.A.

Sussistono i presupposti affinché codesto Ecc.mo T.A.R. voglia sospendere gli atti impugnati.

Sotto il profilo del *fumus bonis iuris* si rimanda alle suesposte censure.

Il presente ricorso risulta manifestamente assistito anche da un concreto ed effettivo *periculum in mora* tale da giustificare la sospensione dei provvedimenti impugnati.

La pubblicazione della graduatoria definitiva, con conseguente avvio della procedura di assunzione dei candidati idonei vincitori, **determinerà il consolidamento dell'illegittimità degli atti e dei comportamenti adottati dalla Commissione esaminatrice nella procedura concorsuale per cui oggi è causa.**

La sottoscrizione dei contratti di assunzione con i candidati collocati in graduatoria comporterà, altresì, l'obbligo di quest'ultimi di permanere in servizio effettivo per un periodo di almeno cinque anni, con ciò finendo per ledere in modo definitivo la posizione giuridica dell'odierno ricorrente.

L'ammissione con riserva nella graduatoria definitiva del ricorrente, a fronte del positivo superamento delle prove concorsuali prescritte dalla *lex specialis*, sarebbe invece condizionata al solo giudizio di idoneità fisica, fermo il punteggio complessivo raggiunto dal ricorrente in seguito al superamento della prova scritta ed orale.

La prova di efficienza fisica non dà luogo ad un punteggio, ma esclusivamente ad un giudizio di idoneità/inidoneità e non concorre alla formazione del punteggio complessivo per il superamento della procedura concorsuale e, dunque, alla graduatoria finale di merito.

Si consideri che il punteggio complessivo conseguito dal dott. ██████████ (pari a 53/60) avrebbe, infatti consentito allo stesso di vedersi collocato nelle prime n. 800 posizioni in graduatoria e, dunque, tra gli idonei vincitori.

Appare evidente che aver escluso il ricorrente dall'elenco dei candidati aventi diritto ovvero ammessi con riserva, determina una evidente lesione della propria posizione giuridica soggettiva, che diventerà irreparabile al momento dell'assunzione degli 800 candidati vincitori utilmente collocati in graduatoria.

Pertanto, le esigenze cautelari sopraesposte potrebbero essere soddisfatte attraverso **l'immissione con riserva del ricorrente tra i candidati idonei vincitori aventi diritto all'ammissione in caso di superamento della prova di efficienza fisica.**

L'accoglimento della tutela cautelare, peraltro, determinerebbe l'obbligo per Roma Capitale di convocare il ricorrente per lo svolgimento della prova fisica non appena [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED].

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. adito voglia:

*i) in via preliminare, **adottare** le misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti sul ricorso ex art.55 c.p.a.;*

*ii) nel merito, **accogliere** il presente ricorso e, per l'effetto, **annullare** gli atti qui impugnati.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di cui al presente ricorso.

Ai fini della normativa sul C.U. l'importo dovuto è pari ad € 325,00.

Roma, 8 marzo 2024

Avv. Domenico Tomassetti Avv. Michele Guzzo Avv. Claudio Tuveri

Firmato digitalmente da: TOMASSETTI
DOMENICO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 08/03/2024 12:52:41

